

(N. 516)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1954

Modifica del secondo e terzo comma dell'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, a favore dei territori montani, disponendo agevolazioni fiscali per gli acquisti fatti allo scopo di arrotondamento e di accorpamento nei territori di applicazione della legge, stabilisce che l'accertamento della rispondenza all'atto di acquisto per i quali si chiedono i benefici fiscali alle esigenze della legge, sia fatta dalla Commissione prevista dalle leggi vigenti per l'accertamento dell'attitudine degli acquisti fatti dai contadini, allo scopo della formazione della proprietà contadina.

Alla Commissione prevista dalla legge per le agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, è stabilito sia ag-

gregato l'Ispettore ripartimentale delle foreste.

Con disegno di legge n. 361, approvato in sede deliberante dalla 5^a Commissione permanente del Senato, è stata sostituita, agli effetti delle agevolazioni alla proprietà contadina, l'accertamento della Commissione con l'accertamento da parte dell'Ispettore agrario provinciale.

È evidente che per coordinazione di norme deve essere modificata anche la legge sulla montagna. Di qui il presente progetto di legge col quale si propone di sostituire all'accertamento fatto da una Commissione, quello fatto dall'Ispettore agrario sentito l'Ispettore ripartimentale delle foreste.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Il testo del secondo e terzo comma dell'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è sostituito dal seguente:

« La rispondenza dell'atto allo scopo dell'arrotondamento o dell'accorpamento, è accertata da certificato dell'Ispettorato agrario provinciale il quale lo rilascia sentito l'Ispettore ripartimentale delle foreste ».